



COMUNE DI VALDASTICO
PROVINCIA DI VICENZA
C.F. 84001010242 - P. IVA 01513240240

***REGOLAMENTO
DI POLIZIA RURALE***

***Adottato con delibera di
Consiglio Comunale n. 10 in data 30.03.2006***

CAPO I°

SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

ART. 1

Il servizio di Polizia Rurale ha per scopo di assicurare, sul territorio di competenza, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione nonché delle disposizioni emanate dagli Enti al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali e del rispetto dell'ambiente.

ART. 2

Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco, in qualità di ufficiale di governo, o da un suo delegato nell'ambito della circoscrizione Comunale e viene svolto principalmente da agenti municipali, con eventuale coordinamento, se espressamente autorizzati dagli enti di appartenenza, degli ufficiali e agenti di Pulizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e del Corpo Forestale dello Stato e della Regione nonché da enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.

CAPO II°

TUTELA DELLA PROPRIETA'

ART. 3

E' vietato l'accesso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, pubblica o privata, anche se non in attività di coltura, muniti dei recinti o dei ripari di cui all'art. 637 del C.P., salvo i casi previsti dall'art. 843 del C.C..

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi come sopra indicati, debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

ART. 4

E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di sedimi stradali, fondi e aree agro-silvo-pastorali od incolti, nonché di manufatti rurali ed agresti sia di proprietà pubblica che privata, senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.

L'occupazione dei siti e manufatti di proprietà comunale è regolata dagli appositi regolamenti e disciplinari vigenti in materia di amministrazione ed uso di beni patrimoniali comunali.

E' inoltre proibita ogni forma di turbativa o molestia che possa recare danno o pregiudizio alle culture in atto o al pacifico godimento dei fondi o dei manufatti rurali o agresti.

Le turbative e le abusive occupazioni, in caso di rifiuto da parte di chi di dovere, verranno inibite e poste a termine con provvedimento dell'Autorità Comunale. Nel casi in cui le turbative ed occupazioni abusive avessero ad oggetto beni comunali demaniali, ovvero beni immobili soggetti ad uso civico, il Responsabile dell'ufficio competente, qualora chi di dovere non ottemperasse all'ordine impartito, potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

La violazione della suddetta disposizione importa la sanzione accessoria, oltre quella pecuniaria, dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

ART. 5

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, come definiti al I° comma dell'art. 4 precedente, col bestiame sia sciolto che aggiogato, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che possono essere cagionati all'altrui proprietà.

La violazione della suddetta disposizione importa la sanzione accessoria, oltre quella pecuniaria, dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

ART. 6

L'esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle apposite disposizioni di legge.

ART. 7

L'utilizzo di boschi deve avvenire nel rispetto della normativa regionale e delle prescrizioni di massima e polizia forestale approvate dal Consiglio Regionale con apposito provvedimento, nonché degli usi civici.

ART. 8

E' fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, rastrellare sui fondi altrui, anche se spogliati del prodotto, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Responsabile del servizio competente per la proprietà pubblica nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia e degli usi.

La violazione della suddetta disposizione importa la sanzione accessoria, oltre quella pecuniaria, dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

ART. 9

E' fatto divieto di danneggiare fabbricati, ricoveri manufatti di ogni tipo, cippi confinari e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà pubblica e privata.

La violazione della suddetta disposizione importa la sanzione accessoria, oltre quella pecuniaria, dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

ART. 10

E' fatto divieto di bruciare l'erba secca dei prati in tutto il territorio di competenza salvo casi particolari e previa autorizzazione del Responsabile del servizio competente.

L'abbruciamento degli altri residui vegetali deve avvenire con modalità tali da evitare l'espandersi di incendi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture autorizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

Le infrazioni sono punite a norma di legge e, qualora ne sia seguito danno al bosco, il colpevole è obbligato al risarcimento del danno.

Qualora si ravvisano gli estremi dei reati di cui all'art. 423 e seguenti del C.P., viene inoltrata automaticamente denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART. 11

E' fatto divieto di pascolare bestiame in genere sul fondo altrui senza l'autorizzazione del proprietario del fondo.

La violazione della suddetta disposizione importa la sanzione accessoria, oltre quella pecuniaria, dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

ART. 12

La custodia del bestiame deve essere effettuata da persone idonee.

ART. 13

Il pascolo notturno è consentito solo nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e funzionali, in modo da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

La violazione della suddetta disposizione importa la sanzione accessoria, oltre quella pecuniaria, dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

ART. 14

E' fatto divieto di pascolare il bestiame di qualunque specie, nei boschi così come definito dalla normativa regionale salvo esplicita autorizzazione dell'Autorità Forestale competente.

La violazione della suddetta disposizione importa la sanzione accessoria, oltre quella pecuniaria, dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

ART. 15

Il pascolo in generale viene esercitato nel rispetto della proprietà fatto salvo l'esercizio del pascolo su suolo pubblico soggetto a speciale normativa nonché le consuetudini ed usi locali.

ART. 16

Non si possono accendere fuochi nella campagna salvo che in casi di assoluta necessità e per comprovate esigenze agricole e comunque a non meno di cento metri dagli abitati, dagli edifici, dai mucchi di fieno e dai depositi di qualsiasi materiale combustibile, e salvo che questi non siano accesi negli appositi focolari esterni realizzati dall'Autorità Comunale e indicati con apposito segnale.

Anche in questi casi dovranno essere osservate tutte le misure necessarie per prevenire danni alla proprietà, e per evitare ogni pericolo d'incendio, in particolare il fuoco non può essere lasciato incustodito.

E' vietato a chiunque di accendere fuochi nei boschi a distanza inferiore di cento metri dai medesimi, salvo le eccezioni previste contenute nelle prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti nella Provincia di Vicenza.

Al fine di prevenire gli incendi, come pure in caso di potenziale pericolo per l'igiene pubblica, l'Autorità comunale, con apposita ordinanza, può disporre l'obbligo di falciatura ed asportazione dell'erba e del legnatico da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati od adiacenti alla carreggiata stradale nonché di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata. In caso di inosservanza dell'obbligo il Comune potrà provvedere ad eseguire quanto prescritto nell'ordinanza con eventuale spesa a carico dei proprietario.

I proprietari dei terreni per i quali si ravvisa la necessità di falciatura ed asportazione dell'erba possono richiedere l'intervento del Comune affinché provveda con propri mezzi, salvo rimborso delle relative spese.

ART. 17

Per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere con le necessarie cautele, negli spazi vuoti, previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

La violazione della suddetta disposizione importa la sanzione accessoria, oltre quella pecuniaria, dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

CAPO III°

TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

ART. 18

E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse, alle strade comunali.

E' fatto divieto di recintare i terreni rurali attraverso l'utilizzo del filo spinato lungo le strade di pubblica percorrenza.

E' fatto divieto altresì di ostruire la sede delle strade comunali in tutto od in parte mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal Regolamento vigente sull'occupazione temporanea di suolo pubblico.

E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati. Ciò anche con riguardo alle strade silvo-pastorali.

Viene fatto obbligo, oltre alla sanzione pecuniaria, anche la rimessa in pristino stato delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate.

Detto obbligo verrà dal Responsabile del servizio competente con ordinanza con la quale saranno stabilite le modalità e i tempi d'intervento.

Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino stato nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione amministrativa, accollerà, a mezzo di ingiunzione vistata dal Tribunale a termine di legge, le spese al responsabile del danno.

ART. 19

Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade di uso pubblico.

ART. 20

Le strade vicinali di uso pubblico debbono essere mantenute in buono stato di percorribilità a cura dei frontisti a norma di legge.

ART. 21

L'attraversamento di strade comunali e vicinali con condotte comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e di mantenere le condotte in modo che non ne derivi danno al fondo.

In caso di inottemperanza, il Responsabile del servizio competente con apposita ordinanza, e previa diffida a procedere, potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati. In caso di urgenza e

necessità si potrà procedere anche in via immediata sempre con addebito delle spese a carico dei responsabili dei fatti.

ART. 22

L'impiantumazione di alberi e di siepi lungo le sedi viarie per arredo ovvero per coltura del terreno o bosco, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal C.C. e dalle Leggi forestali nonché delle Leggi speciali sulla sicurezza dell'utenza stradale.

ART. 23

I proprietari e gli affittuari e comunque i titolari di un diritto di godimento su qualsiasi tipo di immobile, terreno o fabbricato, confinante o prospiciente la pubblica via, hanno l'obbligo di provvedere nella loro proprietà allo sfalcio o all'estirpamento delle erbe, nonché alla potatura delle siepi ed al taglio delle piante crescenti a distanza di m. 1,50 dalla strada o poste lungo i muri contigui di cinta. Sono tenuti altresì a tenere puliti e sgombri i suddetti siti in modo tale da evitare pericoli per la circolazione e degrado dello stato dei luoghi.

Sono tenuti inoltre alla manutenzione delle ripe, dei fossi, e delle cunette.

I suddetti hanno l'obbligo, soprattutto, di regolare le siepi in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare ed in particolare, a partire da 20 metri dalla tangenza delle curve e 20 metri oltre a tutto lo sviluppo della curva, le siepi non

potranno avere altezza superiore a metri 0,80; i medesimi soggetti hanno altresì l'obbligo di assicurare alle piante un franco per la circolazione stradale di 5 metri.

In caso di inottemperanza, il Responsabile del servizio competente con apposita ordinanza, e previa diffida a procedere, potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati. In caso di urgenza e necessità si potrà procedere anche in via immediata sempre con addebito delle spese a carico dei responsabili dei fatti.

ART. 24

E' fatto divieto di apportare qualsiasi variazione al corso naturale delle aste torrentizie e dei grabi, ivi comprese scariche di materiali di qualsiasi natura che possono provocare nocimento al regolare deflusso delle acque meteoriche, le piantagioni negli alvei, le alterazioni degli argini, le deviazioni abusive.

La violazione della suddetta disposizione importa la sanzione accessoria, oltre quella pecuniaria, dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

ART. 25

E' fatto divieto di immettere sostanze nocive e comunque di qualsiasi natura nell'acqua delle sorgenti, nei pozzi, nei corsi d'acqua sia pubblici che privati.

CAPO IV°

TUTELA DELLE MALATTIE DI ANIMALI E PIANTE

ART. 26

Nell'evidenza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, alla campagna ed alle piante boschive, l'autorità comunale, d'intesa con il

Commissario Provinciale per le malattie delle piante e con l'osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartirà di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla Legge recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni.

ART. 27

Salvo le disposizioni di legge ed gli eventuali provvedimenti attuativi, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori, a qualunque titolo, ai coloni ed ad altri chiunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le malattie delle piante od all'osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili e pericolosi, nonché applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

ART. 28

Allo scopo di preservare i boschi e le colture dalla invasione d'insetti e di crittogame, il Responsabile del servizio competente può ordinare il taglio delle piante e le estrazioni delle ceppaie morte, sentita l'Autorità forestale competente, cui spetta in ogni caso l'assegno delle piante da abbattere.

ART. 29

Chiunque ha notizie di una invasione di insetti e di una epidemia di funghi parassitari, che costituiscono minaccia all'equilibrio fitopatologico di un bosco o di una coltura, è tenuto a dare immediato avviso agli uffici municipali per gli adempimenti di competenza.

ART. 30

E' consentito il commercio di piante spontanee, parti di esse e delle loro sementi, nell'osservanza delle norme di legge.

ART. 31

Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolante, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parte di piante esposte all'infestazione, senza certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio fitopatologico competente per territorio.

ART. 32

I proprietari e detentori a qualunque titolo di animali, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale le seguenti malattie infettive e diffuse:

aviaria, afta epizootica, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, rabbia, tubercolosi bovina, peste bovina, brucellosi bovina, ovina e caprina, morva, farcino coriptococcico, morbo coitale maligno, vaiolo ovino, malattie infettive dei suini, malattie neonatali dei vitelli (diarrea, polmonite, poliartrite) colera dei polli, peste aviaria, influenza equina e bovina, rogna delle pecore e delle capre, rogna degli equini e setticemia emorragica dei bovini.

Saranno inoltre tenuti a denunciare tutte le altre malattie che venissero indicate con ordinanza del Responsabile del Settore Veterinario dell'U.S.L.

La mancata o ritardata segnalazione delle malattie suddette espone i contravventori alla pena stabilita dalle leggi sanitarie vigenti.

ART. 33

Nel caso di malattie infettive e diffuse, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà procedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari e i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

ART. 34

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospette di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del servizio sanitario e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 35

Il bestiame oltre ad essere tenuto in buono stato di pulizia, deve essere ricoverato in stalle sufficientemente igieniche e razionali.

CAPO V°

TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

ART. 36

Per le modalità da seguire nella costruzione e manutenzione dei fabbricati rurali sono da osservarsi le disposizioni del R.E.C. e dello strumento urbanistico generale.

ART. 37

Le stalle devono essere dotate di idonea concimaia con pozzetto dei liquami ed essere eseguite in conformità alle norme vigenti.

ART. 38

I mezzi per il trasporto dello stallatico debbono essere dotati di dispositivi atti ad evitare lo spandimento lungo le strade comunali e vicinali.

I trasgressori, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa, dovranno asportare a propria cura e spese quanto disperso sulla sede stradale.

Nel caso di imbrattamento od ingombro della carreggiata di strade pubbliche, vicinali o private aperte al pubblico passaggio a causa del transito di armenti, greggi o animali da tiro o da soma ovvero per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il custode degli animali o il conducente del veicolo e comunque il responsabile del fatto, deve sollecitamente rendere libero il transito e provvedere alla pulizia della strada, provvedendo immediatamente alla rimozione dell'ingombro o della lordatura.

In caso di urgenza e necessità si potrà provvedere anche d'ufficio con addebito delle spese a carico del responsabile del fatto.

ART. 39

E' fatto divieto esercitare il pascolo con mandrie con bestiame vagante, nonché di concimare con prodotti organici, di sintesi o naturali, nelle aree di protezione delle sorgenti, dei pozzi e delle vasche di accumulo di acque ad uso acquedottistico.

ART. 40

E' fatto divieto di praticare il campeggio su tutto il territorio di competenza, esercitato con qualunque mezzo e qualsiasi forma, salvo che nelle aree all'uopo destinate ed autorizzate dalla Regione Veneto a norma delle leggi vigenti in materia.

Il Responsabile del servizio competente può derogare al divieto di campeggio nei soli casi di insediamento temporanei, limitati per periodi e per luogo, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, purché funzionali alle attività organizzate nell'ambito della legge regionale specifica.

Oltre l'applicazione della sanzione amministrativa, l'accertamento dell'infrazione della presente disposizione da parte anche di uno solo dei partecipanti al campo, comporterà la decadenza dell'autorizzazione.

CAPO VI°

TUTELA DELLA NATURA

ART. 41

E' fatto divieto di entrare, inoltrarsi o sostare in boschi, prati, pascoli o incolti, con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo. Tale divieto riguarda altresì le strade silvo-pastorali.

Sono considerate strade silvo-pastorali le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive.

Sono assimilate alle strade silvo-pastorali:

- a) le piste forestali;
- b) le piste di esbosco;
- c) i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria;
- d) i sentieri e le mulattiere;
- e) i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita;
- f) i prati, i prati-pascoli e i boschi.

Sono escluse le strade adibite al pubblico transito e quelle a servizio delle abitazioni.

Nelle suddette strade ed in quelle individuate come strade silvo-pastorali della Comunità Montana Alto Astico e Posina e della Comunità Montana Sette Comuni è vietata la circolazione con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza ed antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito dalla strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. Potranno comunque venire concessi appositi permessi giornalieri di circolazione, soprattutto a favore degli aventi diritto di uso civico, su richiesta motivata da parte delle persone interessate. Mentre è sempre ammessa la circolazione dei mezzi di pubblico servizio, i rimanenti mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Responsabile del Servizio competente.

Nelle aree assimilate su indicate ulteriori limitazioni alla circolazione dei velocipedi possono essere disposte con ordinanza del Responsabile del Servizio competente motivata in relazione al pregiudizio per la tutela ambientale.

I suddetti divieti non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti dell'apposito contrassegno.

I divieti di circolazione verranno resi noti al pubblico con l'apposizione di idonea segnaletica interdittiva.

ART. 42

E' vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato di rifiuti nei boschi, pascoli ed incolti, ed in particolare lungo alvei torrentizi, scarpate ed in voragini e comunque in qualsiasi parte del territorio comunale.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombrò di dette aree, con addebito delle spese in danno dei soggetti obbligati.

La violazione della suddetta disposizione importa la sanzione accessoria, oltre a quella pecuniaria, dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

ART. 43

E' fatto divieto a chiunque di raccogliere o distribuire funghi non commestibili e/o velenosi, salvo esplicita autorizzazione da parte dell'Autorità competente per soli scopi didattici e/o scientifici.

ART. 44

La raccolta di funghi commestibili, di specie della flora diverse da quelle indicate come protette dalla Legge Regionale n. 53/74 e successive modificazioni, dei suffrutici di sottobosco sulle proprietà pubbliche non soggette a riserva, è vietata salvo autorizzazione della autorità competente e previa acquisizione del documento abilitante e dell'autorizzazione annuale secondo le modalità fissate dalla Comunità Montana territorialmente competente.

ART. 45

E' vietata la raccolta dei funghi con rastrelli, uncini altri mezzi manuali e meccanici che possono causare danno allo stato unico del terreno ovvero dell'ambiente.

CAPO VII°

VIGILANZA E SANZIONI

ART. 46

Sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, nonché degli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di Polizia Locale, le Guardie e i Custodi Forestali dei Comuni e loro Consorzi, nonché di Enti ed Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.

Gli agenti giurati devono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del T.U. delle Legge di P.S. approvate con R.D. 18.6.1931, n. 773 e prestare giuramento avanti il Pretore.

ART. 47

Salvo quanto previsto dalle norme statali e regionali, per le violazioni previste dal presente Regolamento, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, come previsto dall'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con le modalità previste dalla legge 689/1981.

CAPO VIII°

ALTRE NORME

ART. 48

Il presente Regolamento, entra immediatamente in vigore una volta approvato ai sensi della vigente normativa.

ART. 49

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare in senso integrativo il presente Regolamento - dandone adeguata pubblicità.

ART. 50

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché quelle incompatibili contenute in altri regolamenti comunali.